



**STUDIO LEGALE
MAURIELLO**

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN ADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO DALLA SEZ. III DEL T.A.R. LAZIO
CON ORDINANZA N. 07677/2024 DEL 18.04.2024**

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO – sede di Roma, sez. III, RGN 12960/2023

2.1. Nome del ricorrente: Studentessa Sig.ra Pirone Elenagiulia

2.2. Indicazione dell'amministrazione intimata: Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma "La Sapienza,

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso

Nel ricorso introduttivo si chiede l'annullamento

- 1) Della Graduatoria definitiva di Medicina e Odontoiatria pubblicata il 27.09.2023 dalla quale risulta che la ricorrente "è rinunciataria e il suo posto è stato riassegnato";
- 2) della graduatoria di scorrimento di Medicina e Odontoiatria pubblicata il 13.09.2023;
- 3) delle graduatorie di scorrimento pubblicate successivamente
- 4) della nota del 21.09.2023 ed ogni atto collegato e presupposto a quanto impugnato, che sin d'ora si abbia per riportato e trascritto, prot. n.2023-URM1SAM-0090642 con la quale il Capo Settore della Segreteria Studenti Medicina e Odontoiatria ha comunicato la decadenza della Studentessa Elenagiulia Pirone dalla graduatoria per mancata immatricolazione nel termine dell'8.09.2023;
- 5) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- 6) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, ivi compreso il Bando di Medicina 2023, DM n. 1107 del 28.09.2022, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente

3.2 Sunto dei motivi di ricorso

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR
CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL**



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

MERITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE IN MEDICINA E CHIRURGIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UNIVERSITARIO, ART. 44 E SS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA E IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI MOTIVAZIONE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA

Parte ricorrente - non presente in graduatoria – ha sostenuto e superato il TOLC-MED ed è stata assegnata all’Università “La Sapienza”, con contestuale assegnazione del numero di matricola 2149514. L’omesso pagamento della tassa di immatricolazione non è imputabile alla Studentessa ma ad un errore del sistema gestionale on line -Infostud - che non avendo generato il bollettino per le spese di trasferimento da pagare a mezzo PagoPa, le ha precluso di accedere alle fasi successive ossia : 1) il pagamento on line delle spese di trasferimento; 2) conseguente generazione automatica dell’importo della tassa di iscrizione – che avrebbe dovuto essere calcolato dal sistema gestionale Infostud sulla base dell’ISEE della studentessa.

Ad ulteriore conferma dell’interesse della studentessa ad iscriversi al Corso di Laurea Medicina e Chirurgia LM-41 - per il quale aveva ottenuto il trasferimento e l’assegnazione all’Università La Sapienza sostenendo e superando il TOLC-MED - si evidenzia che la Studentessa Pirone ha, comunque, provveduto – nel termine decadenziale previsto per l’8.09.2023 - ad effettuare il bonifico della somma prevista per le spese di trasferimento. il malfunzionamento della piattaforma informatica e la conseguente impossibilità di effettuare il pagamento attraverso il portale PagoPa non può comportare la decadenza da un proprio diritto – tra l’altro legittimamente acquisito con il superamento del TOLC-MED e l’assegnazione all’Università.

Ma vi è di più, atteso che, nella specie, pure a fronte di espresso atto di diffida, con cui la ricorrente ha tempestivamente segnalato l’omesso inserimento del suo nominativo in graduatoria, non è intervenuta né la revisione della graduatoria, con contestuale inserimento della relativa matricola, né tantomeno un qualunque riscontro che fornisse un’adeguata motivazione.

Per consolidata giurisprudenza *“nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere*



**STUDIO LEGALE
MAURIELLO**

considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell'ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell'interessato. Nel caso di domande telematiche, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non "quantificabili" in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti" (cfr. **TAR ROMA, sentenza n. 551 del 15.05.2019**).

Ed ancora: *"Le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti..."* (cfr. Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Pertanto, il trasferimento deve considerarsi avvenuto nei termini previsti anche ai sensi dell'art. 44, co. 2b e co.3, rubricato "Trasferimento da altra Università" che prevede espressamente "Il trasferimento ha corso dalla data di pagamento delle spese di trasferimento in ingresso. Versamenti. La Segreteria amministrativa produrrà su Infostud (dopo le necessarie verifiche connesse alle modalità di accesso a ciascun corso) un pagamento di 65 euro per il rimborso spese di trasferimento. Dopo il pagamento di tale importo, la Segreteria produrrà (sempre su Infostud) il dovuto per il pagamento della prima rata (o della prima e della seconda rata, nel caso il trasferimento fosse effettuato dopo il 9 novembre 2023), della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo." Alcune responsabilità è attribuibile all'odierna ricorrente tenuto conto che le disposizioni del bando di concorso e le modalità di svolgimento delle fasi procedurali successive NON PREVEDONO CHE I RELATIVI ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI STUDENTI DEBBANO COMPIERSI ENTRO GLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI SPORTELLI DETERMINATI A DISCREZIONE O LIBERO ARBITRIO DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE!

II) INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DELLA REALTÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA



**STUDIO LEGALE
MAURIELLO**

AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.

Risulta violato il precetto dell'art. 6 della L. n. 241/90. Innanzi ad una situazione paradossale come quella che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso dei partecipanti e non punirli con la decurtazione della voce che costituisce la parte più cospicua del punteggio.

Compito e intenzione della P.A. deve essere, difatti, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione. A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi.

Tale assunto è suffragato dalla giurisprudenza amministrativa.

Ciò in applicazione del c.d. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art. 6 della L. n.241/90 -avuto riguardo alla previsione del Bando (artt.6.1.2 e 6.1.3) secondo cui i candidati assegnati dovevano provvedere all'immatricolazione entro un termine decadenziale ed effettuare il versamento dei contributi, a pena di esclusione "esclusivamente" con modalità telematica tramite il portale per i pagamenti PagoPa - e stante le difficoltà connesse all'utilizzo del Sistema in prossimità della scadenza del termine di immatricolazione.

In tal senso, si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui "...nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche" e che "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).



**STUDIO LEGALE
MAURIELLO**

Il Consiglio di Stato, in caso analogo, ha riammesso la candidata in graduatoria evidenziando l'illegittimità e la irrazionalità della previsione di uno spazio temporale limitato per esprimere un'opzione irreversibile (tanto da individuare in caso di mancata comunicazione una "rinuncia all'immatricolazione"), senza consentire meccanismi di rimedio agli interessati "Considerato che (...) tale esclusione è stata conseguenza della mancata dichiarazione di conferma dell'interesse al mantenimento in graduatoria e che l'appellante assume che tale mancata dichiarazione sia dipesa dal malfunzionamento della piattaforma informatica".

L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione delle graduatorie è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma online, che si è rivelata assolutamente inadeguata, circostanza comprovata anche dal fatto che non sono stati computati neanche i punteggi relativi ai due anni di servizi previsti come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.

Sull'inadeguatezza di tale strumento si è già espresso il Consiglio di Stato su vicenda analoga a quella che ci occupa che, con la sentenza n. 1419 del 6 marzo 2018, ha chiarito che le richieste di parte ricorrente devono essere accolte *"non tanto per il fatto che l'Amministrazione abbia privilegiato (anche per intuibili ragioni di maggiore efficienza ed economicità nell'esame delle domande ricevute attraverso canale informatico) l'utilizzo dello strumento elettronico, a svantaggio di quello cartaceo, quanto piuttosto per il fatto che essa non ha curato la predisposizione del format delle domande di partecipazione alla procedura in questione in modo tale da assicurare dei 'campi' di scrittura entro i quali coloro che vi fossero stati interessati (come l'odierna appellante) potessero riferire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i loro casi"*.

A causa della inefficienza dell'Amministrazione, non può non applicarsi il principio del soccorso istruttorio.

III) VIOLAZIONE DEGLI ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e ss. L. 7.8.1990 n. 241; ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA INNANZI INDICATA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA TRAVISAMENTO DEI FATTI; VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE; ILLOGICITA' ED IRRAZIONALITA' MANIFESTE.

Gli atti impugnati sono stati, in ogni caso, "costruiti" senza una specifica e circostanziata motivazione.

Proprio per tale rilevante ed evidentissimo vizio giuridico, gli atti sono illegittimi per patente violazione degli artt. 3 e ss. della legge sul procedimento amministrativo. Sul punto la IV



**STUDIO LEGALE
MAURIELLO**

sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5257 del 9 ottobre 2012, ha avuto modo di affermare che “la motivazione del provvedimento amministrativo deve consistere nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Amministrazione e deve essere tale da rendere possibile la ricostruzione del processo logico attraverso il quale si è formata la volontà e ciò sia per consentire all’interessato di conoscere compiutamente le ragioni poste a fondamento del provvedimento e, conseguentemente di correggere i propri atti, ovvero di approntare una congrua difesa qualora intenda adire la via giurisdizionale, per la tutela dei propri interessi sia per consentire al giudice eventualmente adito di valutare la fondatezza delle censure dedotte” (giurisdizione pacifica), (cfr. recentemente, TAR Campania, sez. I di Salerno, con sentenza n. 1381/2018; Cons. St., sez. III, 30 aprile 2014, n. 2247; Id., sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5293; TarPuglia, Lecce, sez. I, 25 luglio 2014, n. 1964).

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i candidati tutti i soggetti collocati in posizione utile nella Graduatoria definitiva di Medicina e Odontoiatria per l’anno accademico 2023/2024, della Graduatoria di scorrimento di Medicina e Odontoiatria pubblicata il 13.09.2023 e delle graduatorie di scorrimento pubblicate successivamente dell’Università La Sapienza – Medicina e Odontoiatria, consultabili nell’area riservata agli studenti sul sito “Accesso programmato” gestito dal Cineca, ap-graduatorie.cineca.it e sui link: <https://ap-graduatorie.cineca.it/> e <https://www.uniroma1.it/it/pagina/medicina-e-odontoiatria-istruzioni-i-vincitori-graduatoria>

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 12960/2023) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “LAZIO - ROMA” della sezione Terza del “T.A.R.”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio – Roma con ordinanza n. 07677/2024 del 18.04.2024

SI AVVISA Inoltre che

STUDIO LEGALE MAURIELLO & PARTNERS

Via F. Iannaccone, 7, 83100 Avellino Tel. e fax: 0825/35799

Centro Direzionale Isola G/1 c/o Studio Legale Ainis, 80143 – Napoli. Tel.081/6580808

Piazza Margana, 19 – 00186 ROMA – Studio Legale ELLED Avv. de Bellis Daniela – Roma-

e-mail: studiomauriello@virgilio.it

walter.mauriello@avvocatiavellinopec.it



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza n. 07677/2024 del 18 aprile 2024, resa dalla Sez. III del TAR Lazio – Roma nel giudizio R.G. n. 12960/2023, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza n. 07677/2024 del 18.04.2024/579/2024, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della citata ordinanza n. 07677/2024 del 18 aprile 2024, resa dalla Sez. III del TAR Lazio – Roma nel giudizio R.G. n. 12960/2023;
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza n. 07677/2024, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, dell'ordinanza n. 07677/2024 e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e del summenzionato decreto del TAR Lazio- Roma.

Detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il 18 maggio 2024, termine perentorio individuato dal Giudice.

Al fine di comprovare l'avvenuta notifica nei modi e nei termini fissati dal Giudice amministrativo, si chiede al Ministero Università e Ricerca di inviare al sottoscritto procuratore l'attestato dell'avvenuta pubblicazione sul suo sito web al seguente indirizzo PEC: walter.mauriello@avvocatiavellinopec.it

Milano, 2.05.2024

dott. Walter Mauriello avvocato